



Buongiorno a tutti, ringrazio gli organizzatori di questo rilevante convegno per il gradito invito, saluto tutte le autorità intervenute e le colleghe ed i colleghi presenti; voglio esordire con un brocardo: “ricordare il passato per meglio costruire il futuro”, che invito i presenti a tenere in mente, non solo per ricordare a tutti che l’unica organizzazione artefice delle rivendicazioni del personale direttivo laureato che attualmente dirige ed organizza gli Uffici in virtù del superamento di dure prove concorsuali per l’accesso alla qualifica attualmente posseduta è stata la Nostra O.S. che sin dalla sua fondazione (il lontano 1948) si è occupata esclusivamente di Alte Professionalità pubbliche. Non è stato certo un caso l’ideazione della “Vicedirigenza”, intesa come categoria di personale destinataria di un’apposita Area contrattuale prodromica alla Dirigenza; essa rappresenta l’intuizione di un gruppo di Dirigenti Sindacali Dirstat che nel 2000 si reca presso la Commissione Petizioni del Parlamento Europeo per sollecitare l’istituzione di questa nuova figura nell’organigramma amministrativo pubblico, per quel personale che si trovava intrappolato nelle “sabbie mobili” dei cosiddetti “livellati”, pur svolgendo attività di gran lunga maggiormente rilevante, e per il grado culturale di accesso alla qualifica, e per le funzioni di Direzione e talvolta di rappresentanza effettivamente attribuite a suddetti funzionari, funzioni che si avvicinavano alle figure Dirigenziali enucleate da Leggi e regolamenti piuttosto che al restante personale. Ebbene questa sollecitazione sortiva l’effetto desiderato tant’è che nel 2001 veniva indirizzata al Governo Italiano una Raccomandazione volta alla creazione di un’area intermedia tra Dirigenza e restante personale cui far confluire suddetti Funzionari caratterizzati da alta professionalità e rilievo culturale, al fine di valorizzare la funzione direttiva ed evitare squallide manovre tendenti a far occupare posti dirigenziali e semi-dirigenziali a personale senza titolo corredato solo da referenze di carattere politico – sindacale. Cosa per altro riuscita a qualcuno soprattutto nelle amministrazioni finanziarie e nelle cd. Agenzie autonome, oltre che negli organismi pubblici altamente politicizzati. A

seguito della sollecitazione europea il nostro parlamento vara il 15/7/2002 la legge di “riordino della dirigenza pubblica” contrassegnata dal n.145 che al 3° comma dell’art. 7 introduce nell’ordinamento giuridico italiano l’istituto della “Vicedirigenza” volta a valorizzare la Funzione Direttiva del personale laureato, già esistente nel pregresso ordinamento del settore pubblico, ma di fatto annientata dalla cd. privatizzazione del P.I., che, per altro, permaneva per alcune categorie sia in fatto che in diritto continuando ad essere vigente nel settore pubblico cd. non privatizzato (Ministero Interno, Vigili del fuoco, Polizia penitenziaria). La Vicedirigenza avrebbe restituito il diritto alla carriera alle categorie apicali rafforzando le funzioni svolte da queste ultime attraverso il riconoscimento dell’assunzione di responsabilità diretta degli stessi “Vicedirigenti”, permettendo agli stessi l’accesso alla Dirigenza utilizzando gli stessi sistemi in vigore per il restante personale che nel frattempo, attraverso indiscriminati procedimenti di slittamento, le cd. “riqualificazioni”, da sempre avversate da questo sindacato, avevano permesso agli stessi “livellati” l’occupazione di spazi in suddette aree precedentemente assegnate esclusivamente alle alte professionalità. Ragon per cui nell’ultimo ventennio, l’unico personale a non aver avuto prospettive di carriera attraverso l’accesso alla dirigenza è stato paradossalmente proprio il personale destinatario della norma istitutiva della Vicedirigenza. Introdotta quest’ultima nuova figura professionale attraverso l’art. 17 bis D.lgs. 165/2001 che recitava *“la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l’istituzione di un’apposita area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3 che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento”* s’innescò il fuoco di fila interpretativo da parte dei “soloni” appartenenti alle maggiori centrali sindacali e doppiogiochisti in mala fede sul concetto di “Area”, tant’è che si perdonò altri tre anni per ottenere un ulteriore intervento legislativo volto ad acclarare ciò che già era chiaro nello spirito della norma iniziale, e cioè che l’apposita area doveva intendersi *“separata”*, termine introdotto dalla L. 17/8/2005 n°168. Assodato ciò che doveva essere scontato occorreva la copertura finanziaria, quindi nel 2006 il ministro della Funzione Pubblica On. Baccini stanziava circa 6 milioni di euro per l’istituzione

dell'Area separata della Vicedirigenza; ma gli attacchi provenienti dai “soliti noti”, non si placano. Con il susseguirsi dei governi s'intensificano i tentativi di prematura soppressione della norma prima che la stessa entri effettivamente in funzione ed inizia la stagione dei ricorsi giurisdizionali, sia in sede amministrativa che ordinaria, per vedere attuato ciò che prevedeva il dettato normativo. La DIRSTAT raccoglie un nutrito gruppo di iscritti della Giustizia e si rivolge all'Avv. Polito per ottenere un provvedimento giudiziale volto a provocare l'emanazione dell'atto di indirizzo ARAN, necessario ad avviare la contrattazione per l'istituzione della separata area vicedirigenziale. Attraverso una lunga vicenda giudiziaria costellata di ricorsi, controricorsi, appelli incidentali e quant'altro essi riescono ad ottenere una storica sentenza la n°4266/2007 TAR Lazio 1^a Sez. che *“riconosce l'interesse qualificato dei ricorrenti ad accedere alla vicedirigenza ed ordina alle autorità intimete (Presidenza del Consiglio – Ministero della Funzione Pubblica – ARAN) ad esercitare le proprie attribuzioni per riscontrare alla fondata istanza”*. Nel frattempo altro personale della nostra e varie amministrazioni centrali e periferiche produceva ricorso anche al G.O. per vedersi riconosciuta la qualifica di Vicedirigente, con alterne vicende e decisioni diverse di accoglimento o diniego. Emblematica è stata la Sentenza del Giudice Grisanti del Tribunale di Roma del 17/7/2009 che *“definitivamente pronunciando dichiarava il diritto del ricorrente all'inquadramento nell'area della vicedirigenza a norma dell'art. 17 bis D. Lgs. 165/2001, dichiarando altresì tenuta parte resistente (Min. Giustizia) a risarcire il danno conseguito al ricorrente per effetto del mancato riconoscimento all'accesso alla vicedirigenza nonché al danno alla professionalità frustrata dalla mancata progressione in carriera che liquidava in € 15 mila secondo equità oltre al pagamento delle spese di giudizio”*. I giudizi favorevoli venivano puntualmente appellati, mentre la sentenza citata del TAR passava in giudicato ma, nonostante il chiaro ordine impartito dal G.A. alle Autorità soccombenti, queste non ottemperano alla pronunzia, pertanto gli interessati con il supporto della DIRSTAT proseguono la loro battaglia sia in sede politico-sindacale che giudiziaria. In sede sindacale viene commissionato uno studio presso l'Università di Roma Tor Vergata Istituto di scienza dell'organizzazione del lavoro (Ingegneria gestionale) denominato “Organizzazione del lavoro nei processi”,

presentato all'ARAN già nel 2004 come documento scientifico funzionale all'istituzione della vicedirigenza in cui si evidenzia l'utilità anche nel contesto pubblico di un'area intermedia destinata alle Alte Professionalità tra la Dirigenza ed il restante personale, come già avveniva e tutt'ora avviene nel settore privato con l'Area quadri, dalla quale vengono attinte le risorse umane per la Dirigenza; prevedendo, come nel privato, una vera e propria inter fungibilità funzionale tra tali figure. Nel frattempo gli anni passano ed i governi si avvicendano; s'innescia in sede politica uno strano fenomeno caratterizzato da una favorevole apertura nei confronti di questo personale altamente preparato, professata in sede pre elettorale, soprattutto dalle forze di opposizione di turno di tutti gli schieramenti, che poi avvicendatesi al governo hanno lasciato defluire infruttuosamente il tempo senza pervenire ad una scelta di campo seria e determinata, così cedendo alle pressioni delle maggiori confederazioni sindacali che vedevano con disprezzo l'istituzione di una nuova Area contrattuale che avrebbe certamente sottratto loro consensi e rappresentatività. Ritornando al piano strettamente giurisdizionale, formatosi il giudicato della citata sentenza TAR Lazio n° 4266/07 gli interessati ritornano dallo stesso giudicante per eseguire il giudicato e procedere alla definitiva definizione della Nuova area contrattuale dedicata alla Vicedirigenza, cosa che a seguito di altro tribolato giudizio avveniva con sentenza n°4391/2012 1^a Sez. TAR Lazio, la quale, *“riconosciuta la perdurante inerzia dell'amministrazione”*, accoglie la richiesta e nomina il commissario ad acta nella persona del D.G. pro tempore del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri *“senza facoltà di subdelega data l'evidente delicatezza dell'incarico”*. A quel punto il cerchio sembrava chiuso, almeno per il personale del Ministero della Giustizia, stando il limite soggettivo del giudicato limitato ai soli ricorrenti. Passata in giudicato anche quest'ultima sentenza che aveva ancora una volta sancito l'obbligo di procedere all'istituzione contrattuale della vicedirigenza nei confronti dei ricorrenti, per il tramite del “commissario ad acta”, la decisione arriva sul tavolo del governo Monti il quale non sapendo cosa fare, sulla scia della necessità della “spending revue”, si sottrae ai propri obblighi giuridici sanciti dal mero adempimento di una pronuncia giudiziale esecutiva e, con decreto legge d'urgenza n.95 del 6/7/2012 emana all'art 5 una laconica norma intitolata

“Riduzione delle spese delle P.A.” in cui si legge “L’art. 17 bis del D.Lgs. 30/3/2001 n°165 è abrogato”. Conseguentemente il commissario ad acta nominato ritorna al TAR Lazio per sentirsi dichiarare “il venir meno di ogni attività da espletare in ottemperanza alla Sentenza 4391/2012, cosa che puntualmente avveniva, nonostante la serie di giudicati formati in materia, con successiva Sentenza 9220/2012 che ha sancito la cessazione dell’incarico commissariale e l’improcedibilità del giudizio di ottemperanza, malgrado quest’ultima norma, di natura eminentemente “politica”, confliggesse con i principi costituzionali in materia di rapporti tra “ius superveniens” e cosa giudicata. Suddetta decisione integra altresì un’esplicita violazione dell’art. 6 co. 1 del protocollo aggiuntivo CEDU sul “giusto processo” che esclude ogni ingerenza del legislatore sulla giurisdizione, al solo fine di orientare la risoluzione di una controversia. La battaglia, quindi, sia in sede giurisdizionale che sindacale continua con l’appello al Consiglio di Stato avverso quest’ultima sentenza al fine di ottenere la rimessione alla Corte Costituzionale della norma soppresiva della vicedirigenza per conflitto con gli artt. 3,24,101,102,103,111,113 della Costituzione. Il Consiglio di Stato, con ordinanza 16/4/2014 n.1918 da ragione, ancora una volta, alle istanze dei ricorrenti così statuendo “*non v’è dubbio, poi, che i ricorrenti, odierni appellanti, siano titolari di un interesse all’esatta ottemperanza alle statuizioni contenute nell’originario dictum giurisdizionale in ordine al silenzio serbato dalla p.a.*”, ed ancora, “*Molti dubbi solleva la successione temporale dell’intervento abrogativo, chiaramente diretta a paralizzare l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n.4266/07 sez. I T.a.r. Lazio.* Questa rimessione alla Consulta riaccende le speranze di questo Sindacato oltre che del personale interessato, ma tali speranze vengono disattese dalla Sentenza 3/10/2016 n.214, redattrice la prof. Silvana Sciarra la quale, senza entrare nel merito della questione e disattendendo la precedente giurisprudenza della stessa Consulta, con una discutibilissima decisione anch’essa di natura eminentemente politica, dichiara infondate le questioni. E’ evidente che la pronuncia in esame ha conferito maggiore rilevanza ai temi di politica economica che alle questioni tecnico-giuridiche individuate dal giudice remittente (Consiglio di Stato), che sono state “sacrificate” per assicurare finalità di contenimento della spesa pubblica. La consulta non ha però considerato che tale

sacrificio ha violato il bilanciamento degli interessi coinvolti, disattendendo le posizioni giuridiche soggettive dei “vicedirigenti” anch’essi meritevoli di tutela. Semplificando la pronuncia in questione non ha ritenuto l’impugnata norma abrogativa una legge-provvedimento volta a produrre effetti diretti nei confronti dei destinatari. La sentenza sul punto si limita ad asserire che l’impugnata norma *“non ha affatto un contenuto particolare e concreto ma, al contrario, detta la regola di contenuto astratto, secondo cui la vicedirigenza non è (più) prevista nell’organizzazione del lavoro pubblico.* Nelle immediatezze non abbiamo esitato a sottolineare che la norma è subentrata “a tempo scaduto”, dopo un annoso contenzioso divenuto ormai non più attaccabile. Siamo fermamente convinti che la norma impugnata e la conseguente decisione della Consulta non supereranno il controllo della C.E.D.U. alla quale i ricorrenti si sono rivolti dichiarandosi “vittime di un diniego di giustizia che non ha consentito la tutela dei propri diritti in Italia”, chiedendo un “equo indennizzo”, che sarà determinato dalla stessa Corte per l’evidente danno subito sia patrimoniale che di carriera. Il ricorso, incardinato, già è stato dichiarato formalmente ammissibile dalla stessa Corte.

Fin qui la storia, allo stato attuale la Nostra O.S. ha proseguito il cammino intrapreso venti anni fa nell’interesse delle categorie rappresentate sia in sede politica che sindacale. E’ solo nostra la proposta, da inserire nella prossima piattaforma contrattuale della Dirigenza, che prevede una forma di accesso “privilegiato” alla funzione dirigenziale di II fascia riservando una riserva del 35% sugli incarichi dirigenziali da assegnare: *“ al personale laureato delle P.A. appartenente alle qualifiche della III fascia il cui accesso è avvenuto a seguito di superamento di procedure concorsuali in cui era previsto il diploma di laurea magistrale o equipollente con livello economico minimo C3/F4/D5 secondo la tabella di equiparazione delineata dal D.P.C.M. 26/6/2015, che negli ultimi cinque anni abbia svolto funzioni direttive e non abbia subito sanzioni disciplinari”.* Ciononostante, cari colleghi, il futuro è alquanto incerto e per la instabilità politica propria del nostro sistema e per interventi legislativi contraddittori anche recenti che vanno in diversa direzione, mi riferisco alla L. 27/12/2017 n. 205 di Bilancio di previsione triennale dello Stato ove al 93° comma dell’art. 1 a proposito di Agenzia delle Entrate, delle

Dogane e di Monopoli si dice: mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione possono. “a) istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di incarichi di elevata responsabilità, alta professionalità o particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilità di uffici operativi di livello non dirigenziale; b) disciplinare il conferimento delle posizioni a funzionari con almeno cinque anni di esperienza nella terza area mediante una selezione interna che tiene conto delle conoscenze professionali, delle capacità tecniche e gestionali delle entrate o l’agenzia delle dogane e monopoli, con almeno 10 anni di anzianità nella terza area, senza demerito”. In questa norma, precettiva per le Agenzie e Monopoli, non si parla ne di Area separata ne di titoli culturali posseduti ne di trasparenti procedure di conferimento degli incarichi; in sostanza “i soliti noti” vogliono a tutti costi tenere le mani libere per poter fare ciò che è più utile e conveniente al politico o sindacalista di turno. E’ questa la ragione per la quale noi di DIRSTAT continueremo a sollecitare la classe politica e governativa ad emanare un disegno di legge volto a ripristinare l’area direttiva già esistente nel settore privato, ove da sempre è denominata Area quadri, pertanto noi plaudiamo a tutte le iniziative, come quella A.N.Dir., che sono coincidenti col nostro programma, volte alla realizzazione di un’Area separata per suddetto personale, al fine di ridare dignità e carriera ai colleghi laureati apicali. La passata esperienza ci deve però indurre a riflettere cercando, a tutti costi, l’unitarietà e non disdegnando l’ineluttabile illuminato apporto delle compagini sindacali che, con i fatti e non solo a parole, hanno dimostrato identica sensibilità e programmi condivisi cercando, per ciò che è possibile, di smussare gli aspetti che potrebbero differenziare le varie opinioni, in favore di una sintesi condivisa che potrà portare tutti gli attori coinvolti in questa annosa battaglia a trovare una tesi unitaria più utile e spendibile nelle sedi deputate a vagliare le nostre legittime e sacrosante rivendicazioni. Come detto in premessa “ricordare il passato per meglio costruire il futuro”. Con questi propositi Noi, cari colleghi, saremo come sempre al Vs. fianco!!!

Roma, 2/3/2019

Dr. Gianluigi NENNA
Coordinatore Nazionale DIRSTAT/ Giustizia

